

REGOLAMENTO SULLA COMPOSIZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 56 del d.lgs. 150/2009 è prevista la costituzione di un Comitato di Settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva per i dipendenti degli Enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali;

ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 il predetto Comitato regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione;

occorre individuare criteri che garantiscano l'efficacia e la celerità del procedimento decisionale nonché un adeguato raccordo con l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);

occorre garantire omogeneità delle regole contrattuali e la contestuale salvaguardia delle specifiche caratteristiche di ciascuna delle autonomie territoriali e locali;

IL COMITATO DI SETTORE DELIBERA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato di Settore per i dipendenti degli Enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 41 del D. lgs. n. 165/2001 ed in coerenza con le norme stabilite nel medesimo D. lgs. n. 165/2001.

Art. 2
(Composizione)

1. Il Comitato è composto da amministratori (e dirigenti di vertice) delle autonomie locali rappresentate.
2. Il Comitato è composto da X membri di cui:
X designati dall'ANCI
X dall'UPI
X dall'Unioncamere
3. I membri del Comitato restano in carica per un triennio, rinnovabile per una sola volta.
4. Nel caso di dimissioni o perdita dei requisiti da parte dei membri, il Presidente promuove gli opportuni contatti con l'organo titolare della designazione per la sostituzione.

Art. 3
(Presidente e Ufficio di Presidenza)

1. Il Comitato di Settore è presieduto da un Presidente che ne ha la rappresentanza.
2. Il Presidente e i 2 Vice Presidenti compongono l'Ufficio di Presidenza, che costituisce l'organo di consultazione del Presidente.
3. Il Presidente e i Vice Presidenti vengono indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'Unioncamere ed eletti in seno al Comitato. Il Comitato individua, tra i Vice Presidenti, quello avente funzioni vicarie.
4. Il Presidente:
 - a) convoca, presiede e fissa l'ordine del giorno delle sedute del Comitato;
 - b) garantisce che i lavori del Comitato siano condotti in conformità alle disposizioni di legge;
 - c) individua i rappresentati che possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative;
5. Nel caso di dimissioni o perdita dei requisiti da parte del Presidente, le relative funzioni sono svolte dai Vice Presidenti sino alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 4
(Sedute e deliberazioni)

1. Il Comitato si riunisce:
 - a) quando debbano essere adottati gli atti di propria competenza;
 - b) quando lo richiedano almeno due membri o una componente istituzionale del Comitato di Settore;

- c) ogni qualvolta si ravvisi la necessità di affrontare problematiche relative alle materie di propria competenza.
2. La convocazione della seduta, congiuntamente all'ordine del giorno, è comunicata ai componenti in forma scritta, tramite l'utilizzo di posta elettronica o altri supporti tecnologici, almeno sette giorni prima, fatti salvi i casi di particolare urgenza. In tale ipotesi il Presidente può convocare il Comitato anche 48 ore prima.
3. Alla convocazione è allegata la bozza del verbale della riunione precedente e l'eventuale documentazione inerente le materie poste all'ordine del giorno. Ad ogni riunione deve essere redatto un verbale contenente le decisioni adottate e le dichiarazioni di cui i componenti richiedano espressamente la verbalizzazione.
4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti e devono comunque essere rappresentate tutte le componenti istituzionali, anche attraverso delega espressa ad altra componente.
5. Le sedute del Comitato si svolgono con il supporto della struttura tecnica di cui all'art. 6.
6. I componenti del Comitato, in caso di assenza o impedimento, possono delegare, per iscritto, la partecipazione a singole sedute ad altri componenti del Comitato nonché a membri della struttura tecnica di cui all'art.6.
7. La presenza di componenti è ritenuta valida anche se garantita tramite lo strumento della videoconferenza.
8. In caso di ripetute e continuative assenze di un membro del Comitato e nel caso di dimissioni, il Presidente promuove gli opportuni contatti con l'organo titolare della designazione per la sostituzione.
9. Per l'approvazione degli atti di indirizzo all'ARAN, di cui all'art. 41 del D.Lgs. 165/2001, il Comitato delibera con l'unanimità dei consensi espressi dalle singole componenti istituzionali; per le parti inerenti la competenza di specifiche sezioni contrattuali, il Comitato ratifica le decisioni assunte dalle singole componenti.
10. Per l'approvazione degli atti di indirizzo e per l'esercizio di tutte le funzioni e competenze relative al rinnovo dei contratti dei Segretari comunali e provinciali il Comitato ratifica le decisioni assunte dalle componenti interessate.

Art. 5 (Funzioni e compiti)

1. Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs n. 165/2001, il Comitato di Settore esercita poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN. Nell'ambito di tale attività il Comitato:
 - adotta gli atti di indirizzo relativi a ciascun rinnovo contrattuale. In relazione a particolari aspetti del rapporto di lavoro possono essere formulate specifiche e diverse indicazioni o soluzioni per una o più aree istituzionali, qualora le stesse siano rivolte alla più efficace tutela di

peculiarità organizzative in un quadro complessivo di regole omogenee per il personale dell'intero comparto.

- sottoscrive appositi Protocolli di intesa per definire le modalità di raccordo con l'ARAN;
- esprime il proprio parere in relazione all'ipotesi di accordo sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001;
- esprime il proprio parere in ordine alla procedura di interpretazione autentica di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Il Comitato, inoltre, svolge attività di raccolta di informazioni e studio concernenti le tematiche del pubblico impiego. In particolare, il Comitato:

- raccoglie gli indirizzi delle istanze associative e formula proposte e valutazioni alle stesse in ordine alle materie di propria competenza;
- promuove, su indicazione delle Associazioni, processi di innovazione nell'ambito del pubblico impiego e proposte di revisione del sistema della contrattazione collettiva.

Art. 6

(Struttura tecnica)

1. Il Comitato si avvale di una struttura tecnica composta da esperti, da funzionari delle Autonomie territoriali e da funzionari indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'Unioncamere, in numero non superiore a quello dei componenti del Comitato stesso.
2. Nell'ambito della struttura tecnica è istituito un Ufficio di segreteria che svolge l'attività di coordinamento tecnico – organizzativo, con sede presso una delle componenti del Comitato di Settore.
3. La struttura tecnica, nell'ambito delle indirizzi impartiti da Comitato:
 - a) esercita attività di carattere istruttorio sulle materie e gli argomenti oggetto di discussione e decisione nell'ambito del Comitato;
 - b) opera la valutazione e la quantificazione dei costi contrattuali connessi all'emanazione degli atti di indirizzo per la sottoscrizione degli atti negoziali da parte dell'ARAN;
 - c) cura la convocazione e la verbalizzazione delle sedute e conserva il repertorio dei verbali;
 - d) cura la predisposizione dei materiali relativi ai punti all'ordine del giorno di ciascuna seduta;
 - e) supporta il Presidente, i Vice Presidenti e i componenti del Comitato negli incontri presso le diverse sedi istituzionali;
 - f) gestisce i rapporti con l'ARAN, al fine di assicurare il coordinamento e la coerenza dell'attività negoziale con l'azione di indirizzo del Comitato;
 - g) cura le attività di relazione con le Organizzazioni Sindacali, le strutture tecniche del Governo e con gli altri soggetti per i quali viene incaricata dal Comitato. Di tale attività di relazione tiene costantemente informato il Presidente del Comitato;

- h) aggiorna il Comitato circa le evoluzioni normative concernenti il pubblico impiego e la contrattazione collettiva.
- 4. Le spese di funzionamento della struttura tecnica relative ai rimborsi delle spese di missione dei componenti sono a carico dei rispettivi Enti di appartenenza.
- 5. La struttura può, inoltre, avvalersi della collaborazione di consulenti esterni e di esperti in relazione a specifiche e particolari tematiche di carattere temporaneo.

Art. 7
(Disposizioni finali)

Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti; le modifiche dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Comitato.